

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2.Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

Progetto FAMI Lab'Impact

PROG. 2463 - CUP: E89F18000510007



Incontro sulle nuove “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”

A cura di **Ettore Vittorio Uccellini**



Il programma

Le linee guida ministeriali

- Inquadramento generale
- Distinzione tra attivazione di rapporti collaborativi con Enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessione di servizi
- Procedimento di coprogrammazione
- Procedimento di coprogettazione
- L'accreditamento
- Le convenzioni

Le linee guida ministeriali

- Conferenza Unificata del 25 marzo 2021
- Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di adozione delle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articolo 55-57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
- Le linee guida sono l'esito delle attività di uno specifico gruppo di lavoro con rappresentanti del Ministero, della Conferenza Regioni e Province, Anci e Forum del Terzo Settore
- Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72

Le linee guida ministeriali

- Riferimenti normativi:
 - Codice del Terzo Settore
 - Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26 giugno 2020 in relazione alla coprogettazione
 - Sentenza Corte Costituzionale n. 255/2020 depositata il 26 novembre 2020 in relazione alle convenzioni ex artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»

Inquadramento generale

- Gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP. AA., declinando una serie di istituti specifici che valorizzano ed agevolano la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la Pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore.
 - coprogrammazione – articolo 55
 - coprogettazione – articolo 55
 - accreditamento – articolo 55
 - convenzioni con OdV e APS per le attività in ambito sociale – articolo 56
 - convenzioni per il trasporto sanitario – articolo 57

Inquadramento generale

- Sentenza Corte Costituzionale 131/2000
- Siamo in presenza di «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale, un originale canale di ((amministrazione condivisa)), alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria).

Inquadramento generale

- Gli istituti previsti dal Codice (coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzione) richiedono a tutte le PP. AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS).
- Il coinvolgimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti - ETS e PP. AA. - siano messi effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale.



Inquadramento generale

- Si è in presenza dell'applicazione di norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall'art. 118, comma 4 Cost.
- Come promuovere il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore
- Riferimento: i principi di pubblicità e di trasparenza previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
- Le esperienze maturate dai territori

Rapporto Codice contratti pubblici e Codice Terzo Settore

- Il Codice dei contratti pubblici muove dal presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio.
- Il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS.

Rapporto Codice contratti pubblici e Codice Terzo Settore

- In tal modo, la P.A. sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS.
- Per altro, ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi posti a presidio dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

Le modifiche al Codice dei Contratti

- La legge di conversione (n. 120/2020) del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto diverse modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione dei due Codici.
- In particolare, l'intervento del legislatore ha interessato le seguenti disposizioni:
 - art. 30, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni;
 - art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione;
 - art. 140 in ordine alla disciplina di settore per quanto riguarda l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi, indicati nell'Allegato IX al CCP.

Le modifiche al Codice dei Contratti

- Con questi interventi, il legislatore ha precisato – all'interno della disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali - che, in applicazione del c.d. principio di specialità, "restano ferme" le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal Titolo VII del CTS (coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzioni)

Le distinzioni tra rapporti collaborativi e affidamenti

- **Primo tratto distintivo:** la discrezionalità delle PP.AA.
- Quando siano utilizzabili entrambe le modalità (attivazione di rapporti collaborativi con Enti del Terzo Settore e affidamento di appalti e concessione di servizi) per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un' **opzione politica propria della P.A.**
 - Da una parte la valorizzare del principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato
 - In alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale – art. 118 comma 4 Costituzione -, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi (legge 241/1990).

Le distinzioni tra rapporti collaborativi e affidamenti

- Secondo tratto distintivo: la legittimità dell'azione amministrativa delle PP.AA.
- Il ricorso agli istituti previsti dal CTS non può avvenire per eludere i principi e le disposizioni europee ed interne in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato.

I riferimenti normativi

- Codice dei Contratti Pubblici – articolo 3 comma 1 lett. li)
 - «appalti pubblici» si intendono *“i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”*.

Conseguenza

- Se un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.
- Nell'ambito di una procedura d'appalto è l'ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente.

I riferimenti normativi

- Codice dei Contratti Pubblici – articolo 30 comma 8 «Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni»
 - *«Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici **nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile».*

Conseguenza

- A fronte dell'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di *“altre attività amministrative in materia di contratti pubblici”*, nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, (come previsto dal richiamato art. 30, comma 8, CCP), anche a seguito dell'iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS.

Conseguenza

- Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

I soggetti interessati

- Alcuni ETS sono *tipici* e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative. Sono da considerarsi ETS *generici* tutti gli altri enti privati, diversi dalle società, in possesso dei requisiti sopra descritti.
- Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS).

Le caratteristiche degli Enti del Terzo Settore

1. Enti a carattere privato;
2. Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
3. Assenza dello scopo di lucro;
4. Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
5. Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
6. Iscrizione nel RUNTS.

La Pubblica Amministrazione

- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- le Regioni
- le Province
- i Comuni (e, dunque, le Unioni di Comuni)
- le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati);
- le Camere di commercio e loro associazioni
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

L'autonomia degli Enti

- Ciascun ente pubblico può dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII tenendo conto del proprio assetto organizzativo.
- Scelte statutarie
- Utilizzo dei regolamenti esistenti (in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni, di affidamento dei contratti pubblici, di affidamento e valorizzazione di beni pubblici o di procedimento amministrativo)
- Approvazione di nuovi.

Regolamento a livello locale/ambientale?

- I Comuni e gli Ambiti territoriali stanno considerando con favore la possibilità di una regolamentazione dei rapporti tra Terzo Settore ed i Comuni.
- Non solo in ordine alla coprogettazione, ma all'insieme dei rapporti
- Coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzione, ecc.
- Un passaggio epocale, che non può esaurirsi nelle sole regole procedurali, ma permettere un impulso dei rapporti

Quali le attività – I riferimenti

- Discipline di settore, statali e regionali, con riferimento alle *attività di interesse generale* indicate nell'art. 5 del CTS ed, in particolare, delle disposizioni che disciplinano piani e programmi di settore (ad esempio, in materia di organizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, mediante il piano sociale di zona, oppure di valorizzazione dei beni culturali).



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

La coprogrammazione



Una definizione

- ***La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili***
- È di fatto il contesto in cui il Terzo settore può partecipare a pieno titolo alla formazione delle politiche pubbliche, portando la propria capacità di lettura.
- La co-programmazione, come la co-progettazione, è modalità di relazione tra P.A. e terzo settore ispirate al principio di collaborazione. «L'**ente del terzo settore** si caratterizza infatti per lo svolgimento di attività di interesse generale che lo rendono omologo per finalità all'ente pubblico: per questo motivo sono previste forme di relazione tra i due soggetti che non presuppongano, come nel caso dei soggetti di mercato, interessi diversi e contrapposti, ma un partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa».
- La collaborazione presuppone la piena trasparenza dei rapporti e la necessità di trattare in modo uniforme i soggetti che entrano in relazione con la P.A., da individuare attraverso bandi pubblici e sulla base di criteri coerenti con l'obiettivo da perseguire.

La coprogrammazione - Finalità

- La co-programmazione dovrebbe generare:
 - un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti,
 - l'agevolazione - in fase attuativa - della continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria, come tale produttiva di integrazione di attività, risorse, anche immateriali,
 - la qualificazione della spesa
 - la costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente efficaci, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco.

L'oggetto della coprogrammazione

- La coprogrammazione deve riferirsi ad una o più delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, al fine di valorizzare la funzione di innovazione dei processi di definizione del quadro di riferimento dei bisogni della comunità di riferimento e delle possibili azioni conseguenti.
- Potrebbe costituire buona pratica considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione di tali oggetti nell'ambito delle politiche generali dell'Ente titolare del procedimento.

Chi attiva la coprogrammazione

- La Pubblica Amministrazione
- Uno o più Enti del Terzo Settore, i quali richiedono all'Ente competente l'attivazione del procedimento di coprogrammazione attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico

Le fasi della coprogrammazione

- 1) iniziativa, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte);
- 2) nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- 3) pubblicazione di un Avviso;
- 4) svolgimento dell'attività istruttoria;
- 5) conclusione del procedimento

L'attività di coprogrammazione

- L'attività di coprogrammazione può essere articolata dal Responsabile del procedimento in più sessioni, sulla base dell'oggetto della procedura e del numero dei partecipanti.
- L'attività è verbalizzata.
- Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

L'attività di coprogrammazione

- Il procedimento si conclude con atto del dirigente/responsabile competente dell'ente, sulla base dell'organizzazione propria dell'ente medesimo.
- Rappresenta una buona pratica quella di raccogliere la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di coprogrammazione ed i relativi esiti raggiunti.

L'Avviso

- La coprogrammazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica.
- Il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi.
- La ragione è legata al principio di autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente, al quale è riconosciuta la discrezionalità nella declinazione in concreto dell'istituto previsto dal Codice.

L'Avviso

- Costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) oggetto del procedimento di coprogrammazione;
 - b) requisiti dei partecipanti;
 - c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
 - d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
 - e) conclusione del procedimento;
 - f) regime di pubblicità e trasparenza.

Lo svolgimento

- I tempi di svolgimento del procedimento dovrebbero essere congrui rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di coprogrammazione, oltre alla numerosità degli ETS partecipanti.
- L'attività di co-programmazione con gli ETS dovrebbe concludersi con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo.

Atto finale della coprogrammazione

- L'atto, con cui si conclude l'istruttoria, può coincidere con la determinazione assunta dall'ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della coprogrammazione.
- Gli enti tengono conto degli esiti dell'attività di coprogrammazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Sintesi della coprogrammazione

1. CO-PROGRAMMAZIONE

1.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 55, c. 2, CTS e legge n. 241/1990 e ss. mm.

Presupposti

Necessità o opportunità di istruttoria partecipata

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, svolgimento tavoli di co-programmazione, verbalizzazioni, chiusura procedimento

Finalità

lettura partecipata dei bisogni della comunità ed individuazione delle possibili successive attività

Partecipanti

ETS, nonché – se previsto dall'Avviso – soggetti ed enti ulteriori a condizione che siano in grado di apportare un contributo conoscitivo

Chiusura procedimento

provvedimento finale che prende atto degli esiti del tavolo di co-programmazione

Notazioni

il procedimento di co-programmazione non sostituisce, ma implementa gli eventuali procedimenti di programmazione e di pianificazione esistenti e disciplinati dalla legislazione di settore (ad es. piani di zona)



Esperienze di coprogrammazione

- La co-programmazione legata ai Piani di Zona
- Quali le forme e le modalità di partecipazione
- Esperienze da valorizzare?



La coprogettazione



La coprogettazione: definizione

- *La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.*
- Relazione illustrativa sullo schema di CTS: "(. ..) Anche la coprogettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)"

La coprogettazione: definizione

- La Corte costituzionale ha definito la coprogettazione come modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico (n. 131 del 2020).
- Il CTS, in proposito, generalizza l'utilizzo della coprogettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 CTS.

Ancora limiti all'utilizzo?

- Il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste dall'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, relativo al settore dei servizi sociali, degli “interventi innovativi e sperimentali”.
- La stessa Corte costituzionale conferma questa soluzione interpretativa riconoscendo come la disposizione abbia ampliato *«una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328... e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).*

Quali attività

- La coprogettazione diventa metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS.
- L'art. 55 fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione:
 - a) da un lato, l'attivazione della coprogettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della coprogrammazione, quale esito "naturale";
 - b) tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento".
- La norma esige che si tratti di "specifici progetti".

La procedura

- *L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.*
- *Compete all'amministrazione procedente la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.*
- *Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di coprogettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.*

Le fasi del procedimento

- *L'amministrazione pubblica, in quanto "procedente", provvede ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.*
- *Segue la pubblicazione dell'avviso.*

L'avviso

- *L'avviso dovrebbe avere un contenuto minimo; in via esemplificativa, esso potrebbe aver almeno i seguenti elementi:*
 - finalità del procedimento*
 - oggetto del procedimento*
 - durata del partenariato*
 - quadro progettuale ed economico di riferimento*
 - requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse*
 - fasi de] procedimento e modalità di svolgimento*
 - criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS*
 - conclusione del procedimento.*



L'avviso

- Disciplinare la partecipazione alla procedura di enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva
- L'input

L'Ente pubblico e la richiesta di aggregazione

- L'ente pubblico è orientato a proposte progettuali presentate non in forma singola ma attraverso la costituzione di aggregazioni formalizzate (Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese).

Pro e contro

«La dimensione del partenariato, in sé, non costituisce alcuna novità: cooperative sociali e consorzi agiscono frequentemente tramite partnership di vario tipo e dunque sono avvezzi a ciò che questo comporta. Tuttavia, nella coprogettazione, questa dimensione di partenariato è raddoppiata e richiede l'affinamento di modalità di raccordo tra gli Enti del Terzo Settore coinvolti., che consentano di rapportarsi all'ente pubblico come un soggetto unico. La questione non è banale, perché apre alla necessità di regolare e gestire una dinamica di rappresentanza tra soggetti autonomi che hanno caratteristiche organizzative, gestionali e culturali differenti e che magari si trovano, su altri terreni, anche a essere concorrenti tra loro. Ne deriva che i processi di coprogettazione si rivelano particolarmente impegnativi perché richiedono uno sforzo di partecipazione che non sempre è compensato sul piano economico, e costituisce quindi un investimento a tutti gli effetti»

U. De Ambrogio

Allegati all'Avviso

- All'avviso, infine, potrebbero essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:
 1. documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
 2. schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 3. modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
 4. eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

La durata

- La durata del partenariato potrebbe essere, in primo luogo, minima; usualmente è in relazione agli obiettivi dell'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS.
- La durata del partenariato, inoltre, potrebbe essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza di poter attribuire un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella iniziale e ciò in ragione della qualità del partenariato e dai relativi apporti.



Gli esiti

- Se il procedimento di coprogettazione è finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dare conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Contenuto degli avvisi

- Gli avvisi dovrebbero descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento.
 - a) mettere a disposizione degli ETS, che intendano partecipare al procedimento ad evidenza pubblica, le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire loro di elaborare una proposta progettuale coerente con l'azione degli enti precedenti , nonché efficace ed effettiva.
 - b) gli avvisi dovrebbero indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione precedente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.
 - c) le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo: risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto; beni mobili e/o immobili; risorse umane, proprie dell'ente precedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

Le risorse economiche

- Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 24 I /1990.

Iniziativa di parte

- Gli ETS non possono limitarsi ad una mera richiesta, rivolta all'amministrazione pubblica competente, affinché attivi un procedimento di coprogettazione.
- Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare una proposta progettuale, nella quale sono chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente.
- In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l'ente procedente pubblica un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà la possibilità agli altri ETS, eventualmente interessati, di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte ricevute

Esito della coprogettazione

- In ogni caso, l'amministrazione conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell'ente medesimo.
- Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle sessioni di coprogettazione, ferme restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, la prassi dimostra sostanzialmente due modalità, fra loro alternative:
- l'attivazione del c.d. tavolo di coprogettazione con i soli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;
- l'ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla coprogettazione

Prima ipotesi

- Da un lato, infatti, l'attività di co-progettazione con i soli ETS “selezionati” assicura speditezza al procedimento, ma priva l'amministrazione procedente degli apporti, di vario genere, di tutti gli ETS potenzialmente interessati, anche di quelli di minore consistenza.
- Il rischio, pertanto, è quello di perdere una parte di “capitale” di conoscenza, di proposta e di apporti, di varia natura.

Seconda ipotesi

- Dall'altro lato, un procedimento allargato a tutti gli ETS, per così dire “pre-qualificati”, richiede una capacità organizzativa delle amministrazioni precedenti nella gestione efficace ed efficiente di un procedimento complesso ed articolato, ad esito del quale – a fronte di più proposte progettuali – saranno comunque chiamate a scegliere quella ritenuta come la più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche.
- A tale ultimo proposito, va avvertito che gli avvisi potranno prevedere – disciplinandola – l'ipotesi in cui le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, potrebbero essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale “unitaria”.

Le esperienze

- Regione Piemonte (D.G.R. 22 maggio 2006 n. 79)
- Regione Lombardia (D.G.R. 25 febbraio 2011 n. 1353)
- Regione Toscana (legge 22 luglio 2020 n. 65 – art. 11)
- Regione Emilia Romagna (legge 12 marzo 2003, n. 2 – art. 43)

Le sessioni di coprogettazione

- Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate dal Responsabile del procedimento.
- Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica, e comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (Amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione

- La convenzione disciplina gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto, quali:
 - la durata del partenariato
 - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte
 - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dell'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento
 - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto)
 - le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS
 - i termini e le modalità di rendicontazione delle spese
 - i limiti e le modalità di revisione della convenzione
 - la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La rendicontazione

- La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione dal fatto che le risorse riconosciute agli ETS sono riconducibili ai contributi, secondo la disciplina prevista dall'art. 12 della legge 241/1990.
- La rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte, posto che le amministrazioni pubbliche devono controllare, a norma dell'art. 93 , comma 3, lettera e) del D. Lgs. 117/2017, il «corretto impiego delle risorse pubbliche finanziarie e strumentali», ma anche degli eventuali beni pubblici messi a disposizione.

Come rendicontare le spese

- Spese di personale
 - Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate
 - Timesheet per ogni risorsa umana impegnata
 - Copia dei contratti sottoscritti
 - Relazione attività delle risorse umane impegnate
 - Buste paga
 - F24

Come rendicontare le spese

- Incarichi - Partite IVA
 - contratto di prestazione/Lettera d'incarico
 - curriculum vitae
 - documento d'identità in corso di validità
 - timesheet (individuale) con descrizione dettagliata attività realizzate
 - fattura;
 - mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario
 - F24



Come rendicontare le spese

- Beni e servizi
 - Contratti
 - Fatture
 - Relazione delle attività
 - Documenti quietanzati



Attività di coordinamento

- In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, dovrebbero disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.

Attività di coordinamento

- La co-progettazione, inoltre, quale metodologia di attività collaborativa, dovrebbe avere natura “circolare”.
- Dovrebbe essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell’oggetto del procedimento – allorquando si manifesti la necessità o, anche, l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la co-progettazione.
- Tanto la modifica della convenzione, quanto la riattivazione della co-progettazione, in ogni caso presuppongono il rispetto dei principi di trasparenza (ovverosia la relativa possibilità dovrà essere prevista a monte nell’avviso) e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica (quale conseguenza della trasparenza).

Sintesi della coprogettazione



2. CO-PROGETTAZIONE

2.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 55, C. 3, CTS, art. 43 LR n. 2/2003 e legge n. 241/1990

Presupposti

Servizi sociali innovativi e sperimentali, nonché attivazione di un rapporto di collaborazione non qualificabile come appalto con riferimento alle attività indicate dall'art. 5 CTS

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte, svolgimento tavoli di co-progettazione, verbalizzazioni, chiusura procedimento

Finalità

Attivazione di un partenariato, in funzione collaborativa, con conseguente compartecipazione di risorse.

Partecipanti

ETS, nonché – se previsto dall'Avviso – soggetti ed enti diversi dagli ETS, ma per attività secondarie e collaterali e ferma restando la funzione di Capofila degli ETS

Chiusura procedimento

provvedimento finale che prende atto della procedura svolta e sottoscrizione di apposita convenzione

Notazioni

I tavoli di co-progettazione sono attivabili o con tutti i partecipanti alla procedura o con gli ETS la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente dalla Commissione.

La co-progettazione, in quanto metodo di relazione fra PA ed ETS, non dovrebbe esaurirsi nell'ambito del procedimento iniziale, ma potrebbe essere riattivato all'emergere di eventuali necessità o opportunità.

Una co-progettazione "circolare"

Il ruolo della P.A. nella co-progettazione

- La P.A., nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione
 - deve mantenere in capo a sé stessa la titolarità delle scelte
 - deve predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi
 - definire le aree di intervento
 - stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale

Il ruolo della P.A. nella co-progettazione

- È chiaro ai Comuni cosa comporta la coprogettazione?
- L'esperienza, anche recente, evidenzia come i Comuni intendano avviare dei percorsi di coprogettazione senza soppesare se costituisce lo strumento più idoneo per il tipo di intervento che si intende realizzare.
- «Non intendiamo più ricorrere all'appalto perché vogliono innovare»
- Non esiste consapevolezza e conoscenza quale percorso intraprendere e, soprattutto, non sono state costruite le basi per un rapporto con il Terzo Settore, almeno a livello locale.
- Di fatto, si considera la coprogettazione come qualsiasi altra forma di affidamento, appalto o concessione.



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2.Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog:2463

LAB'IMPACT

La valorizzazione dei beni pubblici



Nuova frontiera

- Coprogettazione e gestione di attività presso immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Regione Campania
- Regione Puglia
- Comune di Viareggio

Comune di Viareggio

- Il processo: attivazione di un processo partecipativo per decidere l'utilizzo migliore in ambito sociale di due edifici, dando la possibilità a cittadini, associazioni e operatori specializzati in ambito sociale, di dare indicazioni sulle necessità reali del territorio che la Giunta Comunale prenderà in considerazione al momento della decisione finale.
- Avviso: presentare la propria manifestazione d'interesse attraverso lo sviluppo di uno studio di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica volto ad identificare come intenderebbero procedere all'utilizzo degli immobili suddetti e a elaborare il relativo piano finanziario.
- Assegnazione




FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

L'accreditamento



L'accreditamento nel CTS

- La co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell'accreditamento
- Comma 4 *«Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner».*

Una definizione

- L'accreditamento c.d. "locale", previsto dal CTS, può essere ricondotto al regime autorizzatorio, ovvero sia a quella peculiare forma di abilitazione – da parte delle competenti amministrazioni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio.
- *nel rispetto delle norme contenute all'articolo 55, spetti a ciascuna amministrazione adottare bandi che specifichino meglio le regole per la selezione degli enti partner"*

Le modalità

- Gli avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS mediante co-progettazione nella peculiare modalità dell'accREDITAMENTO, oltre a quanto già indicato in precedenza, potrebbero regolare i seguenti ulteriori aspetti:
 - requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accREDITAMENTO
 - eventuale durata del rapporto di accREDITAMENTO e/o della convenzione/patto di accREDITAMENTO

Le modalità

- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

La durata

- a) durata minima dell'accREDITamento (ad esempio di cinque anni, analogamente a quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune autorizzazioni, specie in materia ambientale), anche per garantire agli ETS la possibilità di poter programmare nel tempo la propria attività, salvo rinnovo periodico o decadenza
- b) accREDITamento a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata predeterminata del contratto/patto di accREDITamento in relazione alla specifica attività o servizio accREDITati.

La parte economica

- Gli avvisi dovrebbero stabilire e disciplinare il regime economico, conseguente all'attivazione del partenariato con gli ETS accreditati.
- Gli avvisi devono indicare l'importo del contributo riconoscibile agli ETS accreditati, eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/del servizio
- Finalità: agevolare il meccanismo di scelta degli ETS medesimi, garantendo al contempo la parità di trattamento e le opportunità di essere scelti.

Gli Albi

- In termini generali, le amministrazioni precedenti, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituiscono un “Elenco” o “Albo” da cui attingere.
- Il rispetto dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo “aperto”, in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.
- L'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela.
- Viceversa, dovrebbe essere residuale l'opzione della scelta operata dalla stessa amministrazione precedente.

La scelta

- In termini generali, le amministrazioni procedenti, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituiscono un “Elenco” o “Albo” da cui attingere.
- Il rispetto dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo “aperto”, in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

I controlli

- La natura sostanzialmente autorizzatoria dell'accreditamento, che si traduce in un regime più alleggerito e non contingentato di scelta degli ETS da parte degli enti pubblici, trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell'ente accreditante.
- Gli atti della procedura dovrebbero, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che vada dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.

Reiscrizione

- Gli avvisi, a tale ultimo riguardo, dovrebbero disciplinare i termini e le modalità mediante le quali gli ETS cancellati dall'Elenco/Albo degli ETS accreditati possano chiedere di essere reinseriti, previa dimostrazione del rinnovato possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività/dei servizi.

Le fasi

- Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione
- pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati
- istituzione dell'Elenco/Albo degli ETS accreditati
- svolgimento delle sessioni di co-progettazione
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica
- sottoscrizione del patto di accreditamento

La convenzione



Le convenzioni

- Alcuni principi guida:
 - Il sistema delle convenzioni si fonda sulla circostanza che esso concorre al raggiungimento di una finalità sociale ed al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
 - Gratuità del servizio svolto e rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 - Le organizzazioni coinvolte non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime prestazioni.

Soggetti ETS coinvolti

- Le Amministrazioni Pubbliche *possono* sottoscrivere con:
 - le Organizzazioni di Volontariato
 - le Associazioni di Promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi (quindi non degli associati) di **attività o servizi sociali di interesse generale**, a condizione che tali convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
 - Perché solo ODV e APS: si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari ed esprimono una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri ETS



Quali attività

- L'art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole attività o servizi sociali di interesse generale.
- È un ambito più ristretto rispetto a quanto previsto dall'art. 5 CTS, da interpretare alla luce sia del diritto interno (legge n. 328 del 2000), sia nella prospettiva, ben più ampia e comprensiva, tracciata dal diritto dell'Unione europea

Individuazione

- L'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative "riservate".
- Il legislatore indica, fra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine «da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari».

La convenzione

- Le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;

La convenzione

- le coperture assicurative, che rientrano fra le spese da ammettere a rimborso
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso
- le modalità di risoluzione del rapporto
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
- la verifica dei reciproci adempimenti
- le modalità di rimborso delle spese

Sintesi convenzioni



3. CONVENZIONI con ODV e APS

3.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 56 CTS e legge n. 241/1990

Presupposti

Attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte, chiusura procedimento.

Finalità

Attivazione di un partenariato, in funzione collaborativa, con rimborso delle spese sostenute in stretta dipendenza dalle attività in convenzione.

Partecipanti

APS (art. 35-36 CTS) e ODV (artt. 32-34 CTS).
La norma non vieta l'attivazione di procedure rivolte separatamente alle APS e alle ODV.

Chiusura procedimento

provvedimento finale che prende atto della procedura svolta e sottoscrizione di apposita convenzione

Notazioni

Le attività in convenzione devono essere rendicontate, così come devono essere oggetto di controllo e di monitoraggio da parte dell'Amministrazione procedente.
Trova applicazione la disciplina in materia di trasparenza sulla concessione di contributi, di importo superiore ad euro 10.000, prevista dalla legge n. 124/207 e ss. mm.

Misure di trasparenza e pubblicità

- Gli atti ed i provvedimenti, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:
 - devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di “provvedimenti amministrativi”
 - la pubblicazione deve avvenire “tempestivamente”, ex art. 8



Alcuni spunti



Occorre lavorare sulla impostazione del sistema



Occorre lavorare sulla formazione condivisa



Occorre lavorare sulla interazione e collaborazione continua



Occorre lavorare sugli strumenti



Occorre lavorare sugli esiti e la valutazione

Newsletters | Contatti | Accessibilità | Mappa del sito | Privacy | Crediti | Condividi | Apri pannello / Login

Cerca nel sito ... CERCA

EMILIA ROMAGNA **anci**

CHI SIAMO DOVE SIAMO COSA FACCIAMO SALA STAMPA

Cos'è l'ANCI Organi politici Statuto Struttura organizzativa Soci Quote ANCICOM

Sei in: [Home](#) - [Novità](#) - Codice del Terzo Settore: il rapporto tra Enti pubblici e Terzo Settore, la cassetta degli attrezzi del percorso regionale e il Regolamento promosso da ANCI

Codice del Terzo Settore: il rapporto tra Enti pubblici e Terzo Settore, la cassetta degli attrezzi del percorso regionale e il Regolamento promosso da ANCI

18 dicembre 2019

In allegato il **toolkit regionale** e il lavoro realizzato attraverso il *gruppo welfare ANCI Emilia-Romagna* per la definizione di un **Regolamento comunale** sui rapporti di collaborazione tra Comune/Unione e i soggetti del terzo settore, in attuazione degli art. 55 e 56 del **Codice Terzo Settore**. In calce al regolamento, alcuni **schemi di atti** attuativi.

- PDF Regolamento art. 55 e 56 del Codice Terzo Settore (422kB - PDF)
- PDF La cassetta degli attrezzi del percorso regionale (6.216kB - PDF)

Progetti speciali

- Ag.ent.e comune
Accordo fra Agenzia delle Entrate e Comuni per il recupero dell'evasione fiscale. →
- Comuni fuori dal Comune
Percorsi, opportunità e strategie per i Comuni in Regione, in Italia e in Europa. →

AREE TEMATICHE

FORMAZIONE

EMILIA

Gli strumenti

- <http://www.anci.emilia-romagna.it/Novita/Codice-del-Terzo-Settore-il-rapporto-tra-Enti-pubblici-e-Terzo-Settore-la-cassetta-degli-attrezzi-del-percorso-regionale-e-il-Regolamento-promosso-da-ANCI>

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2.Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

Progetto FAMI Lab'Impact

PROG. 2463 - CUP: E89F18000510007



Grazie!

Ettore Vittorio Uccellini